



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE E L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.32, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART.62 DEL D.LGS.36/2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino	Sì
2. Bianchi Cristiano	Sì (da remoto)
3. Bertelegni Mario	Sì
4. Tarditi Alberto	Sì
5. Lucchelli Gladys	Sì
6. Domenichetti Simone	Sì
7. Bertonazzi Stefania	Sì
8. Bodratti Daniele Attilio	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE E L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.32, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART.62 DEL D.LGS.36/2023.

IL CONSIGLIO

DATO ATTO che:

- i Comuni di Ponte Nizza e Cecima con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Ponte Nizza e Cecima delle funzioni" di cui all'art. 14 comma 27 lettere A, B, C, D, E, F, H, I, L e L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con deliberazione della giunta dell'unione si è preso atto del trasferimento del personale dai comuni di Ponte Nizza e Cecima;
- con deliberazione di giunta dell'unione si è provveduto ad approvare la struttura organizzativa ed il regolamento di uffici e servizi;
- che con provvedimento del presidente sono stati nominati i responsabili dei servizi cui compete in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

PREMESSO che:

- le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali,

protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale, viabilità, tutela ambientale, Servizio di Centrale di Committenza;

- i commi 27 e 28 dell'art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 così come sostituiti integralmente dall'art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
 - determinano le funzioni fondamentali
 - prevedono che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane sono tenuti ad esercitare, in forma associata mediante unione o convenzione detta funzione fondamentale (comma 28)
- la legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" prevede in particolare
 - all'art. 1 che le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano.
 - All'art.9 che la comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione (co 3). I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (co 3 bis). Alle gestioni associate possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali (co 4)
 - all'art. 16 che i comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante: a) unioni di comuni lombarde; b) comunità montane; c) altre forme associative.
 - L'art.17 che per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento che è la zona omogenea per i comuni della comunità montana, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.
 - l'art. 18 (Unioni di comuni lombarde) ove si prevede che le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi (co 1) e che fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (co 2)

PREMESSO inoltre che:

- La continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell'assetto politico amministrativo del paese nonché la continua evoluzione giuridica e normativa determinano un forte impatto sui Comuni sotto il profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale ed evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;
- L'adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione e stimolo per innescare l'attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l'utilizzo intensivo del lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente. In tal senso lo sviluppo delle alleanze può considerarsi un fronte di grande rilievo strategico, per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;
- In quest'ottica, la gestione associata delle funzioni di centrale unica di committenza mediante una convenzione ex art. 30 del D.267/2000 svolta con la condivisione di un unico Responsabile del servizio, può raggiungere la finalità di garantire un più armonico andamento applicativo delle discipline in materia, un miglioramento della qualità del servizio, un contenimento della spesa per la gestione dello stesso;
- A ciò si deve aggiungere, che a far data dal 01 settembre 2015 occorre attuare una delle possibili alternative per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, tra cui vi è la costituzione di una centrale unica di committenza tra due o più Comuni. Infatti l'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, che stabilisce:

Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, risultando lo strumento della convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare i vantaggi del coordinamento con il rispetto però delle peculiarità di ciascun Comune;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 11/11/2022 con la quale si approvava lo schema di convenzione per la costituzione e la gestione associata della centrale unica di committenza;

DATO ATTO che la suddetta convenzione ha durata sino al 31/12/2024;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione di una nuova convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;

VISTO lo schema di convenzione per la costituzione e la gestione associata della centrale unica di committenza allegato al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale (allegato A);

RAVVISATA, per le motivazioni sopra espresse, l'opportunità di approvare la bozza della convenzione dando mandato al sindaco/presidente per la stipula della stessa;

ACQUISITI

- il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico amministrativa
- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità contabile;
- il parere favorevole del revisore dei conti;

Tutto ciò premesso e considerato;

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la costituzione e la gestione associata della centrale unica di committenza allegato al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale (allegato A)
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione fra la Comunità Montana Oltrepò Pavese e gli enti aderenti approvata al punto precedente;
3. di demandare alla C.M. Oltrepò Pavese l'onere di presentare, ove sia possibile, le richieste di finanziamento previste per le gestioni associate dalle normative regionali e nazionali.

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.



UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE E L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.32, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART.62 DEL D.LGS.36/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 27/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Torlaschi Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 27/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stillio Ilaria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bianchi Cristiano

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 5 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al 24/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 09/01/2025

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 27/12/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 27/12/2024

Il Segretario
Bellomo Daniele